


IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

L.R. 19 luglio 2023, n. 12



CONTENUTI FONDAMENTALI

- Numero seggi del Consiglio Regionale: 50 consiglieri più il Presidente della Giunta
- Mantenimento lista regionale composta da 10 **candidati** e previsione di candidati supplenti in caso di eventuale esclusione in fase di presentazione delle liste
- Sistema elettorale proporzionale sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti per **l'assegnazione** di almeno 40 seggi e sistema maggioritario con la previsione di una lista regionale per l'attribuzione di 10 seggi, riducibili fino a 5 in caso di applicazione della **garanzia di rappresentanza delle minoranze**
- Previsione del **premio di maggioranza** e della **garanzia di rappresentanza delle minoranze:** è garantita a maggioranza e minoranze una percentuale minima di seggi variabile a seconda dei voti conseguiti
- Otto **circoscrizioni elettorali** corrispondenti al territorio delle 7 province e della città metropolitana di Torino a cui vengono assegnati proporzionalmente in base alla loro popolazione 40 seggi
- **Soglia di sbarramento** del 3% per i gruppi di liste non uniti in coalizione o la cui coalizione abbia ottenuto una cifra elettorale inferiore al 5% dei voti validi
- Previsione dell'espressione di preferenze e del voto disgiunto
- Introduzione della disciplina in materia di **parità di genere:** quote di lista (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati) e doppia preferenza di genere per le liste circoscrizionali; alternanza per le liste regionali
- **Riserva di seggio** a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta secondo classificato
- Introduzione dell'istituto della **supplenza alla francese** per i consiglieri nominati assessori
- Previsione della disciplina delle cause di ineleggibilità e delle incompatibilità, in conformità ai principi generali di cui alla legge 165/2004

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI



ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE

**di almeno 40 seggi sulla base
dei quozienti interi e dei resti più alti:**

conferma dell'impianto generale della formula elettorale previgente con assegnazione dei seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali e dei seggi residui in un collegio unico regionale sempre con il medesimo sistema proporzionale, sulla base dei resti ottenuti dai gruppi di liste



ASSEGNAZIONE MAGGIORITARIA

**di un massimo di 10 seggi alla lista
regionale del candidato Presidente eletto,
riducibili fino a 5 qualora occorra
dare applicazione alla **garanzia
di rappresentanza delle minoranze****

⇒ slide n. 9



RIPARTO DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

(Art. 12)

40

Seggi

106.408,75

Quoziente
(totale
popolazione/
numero seggi)

106.408

Parte intera
del quoziente

5

Seggi ancora
da assegnare
in base ai resti

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE (CENSIMENTO GENERALE 2021)	POPOLAZIONE /QUOZIENTE	QUOZIENTI INTERI SPETTANTI	RESTI	ORDINE RESTI	SEGGI ASSEGNATI IN BASE AI RESTI	TOTALE SEGGI SPETTANTI
Alessandria	407.264	3,82	3	0,82	2	1	4
Asti	208.286	1,95	1	0,95	1	1	2
Biella	170.027	1,59	1	0,59	4	1	2
Cuneo	580.155	5,45	5	0,45	6	0	5
Novara	361.916	3,40	3	0,40	8	0	3
Torino	2.208.370	20,75	20	0,75	3	1	21
Verbano- Cusio-Ossola	154.249	1,44	1	0,44	7	0	1
Vercelli	166.083	1,56	1	0,56	5	1	2
TOTALE	4.256.350		35				40



SOGLIA DI SBARRAMENTO

(Art. 13)

Accedono al riparto dei seggi:

- i gruppi di liste facenti parte di **coalizioni che hanno superato il 5% dei voti**
- i gruppi di liste **non uniti in coalizione** o facenti parte di **coalizione che non ha superato la soglia** del 5% dei voti, che hanno ottenuto singolarmente **più del 3% dei voti**

SI INTENDE PER:



GRUPPI DI LISTE

L'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente



COALIZIONE

L'insieme dei gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente

Percentuali della soglia di sbarramento uguali alla disciplina previgente (Art. 7 legge 43/1995)



RAPPRESENTANZA DI GENERE

(Art. 14, comma 2)



LISTE CIRCOSCRIZIONALI

In ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al **60% dei candidati**.

In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (art. 14, comma 2, lett. a)



LISTE REGIONALI

In ciascuna lista regionale, i **candidati** sono **alternati per sesso**, partendo dall'inizio e fino dove possibile. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al **60% dei candidati**. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (art. 14, comma 2, lett. b)



DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

L'elettore che esprime due preferenze, indica due candidati di sesso diverso a pena di annullamento della seconda preferenza espressa (art. 25, comma 2)

Precedentemente non esisteva una disciplina in materia di rappresentanza di genere



NUMERO CANDIDATI

(Art. 17, comma 6 e Art. 18)



LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati:

- pari a **due**, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è **pari o inferiore a due** (detta previsione è **funzionale a garantire il rispetto della parità di genere**)
- non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due



LISTE REGIONALI

Ciascuna lista regionale comprende un numero di candidati **pari a 10**, rispettando la parità di genere, in modo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore **al 60%**. I nomi sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi e **alternati per sesso, partendo dall'inizio della lista e fin dove possibile**

Alla lista è allegato un elenco composto da **due a quattro candidati supplenti**, di entrambi i sessi, da utilizzarsi in caso di eventuale esclusione di candidati

Ciascun candidato della lista regionale **deve indicare il gruppo di liste di appartenenza oppure la qualifica di indipendente**



PREMIO DI MAGGIORANZA

(Art. 11, comma 1, e Art. 27, commi 9, 10 e 12)

Alla maggioranza sono assegnati:

- almeno il 55%, dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore (pari a 28), se ha ottenuto un numero di voti validi inferiore al 45%
- almeno il 60% dei seggi (pari a 30), se ha ottenuto un numero di voti uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60%
- almeno il 64% dei seggi (pari a 32), se ha ottenuto un numero di voti superiore al 60%

LA LISTA REGIONALE È UTILIZZATA AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DI TALI SOGLIE

Qualora i dieci seggi della lista regionale non siano sufficienti per il raggiungimento della percentuale garantita, alla maggioranza sono assegnati gli **ulteriori seggi** necessari, **sottraendoli ai gruppi di liste non collegati al Presidente eletto** a partire dai seggi assegnati con i resti minori nel collegio unico regionale.

Tali ulteriori seggi sono così attribuiti **ai gruppi di liste collegati al Presidente eletto**:

- si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire
- la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste è poi divisa per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo
- i seggi rimanenti, ovvero quelli non assegnati a quoziente intero, vengono attribuiti sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo
- i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle rispettive circoscrizioni utilizzando la graduatoria decrescente dei resti di ciascuna lista diviso il QEC



GARANZIA DI RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

(Art. 11, comma 2, e Art. 27, commi 11 e 13)

Alla minoranza sono assegnati, dove possibile:

- almeno il 40% dei seggi (pari a 20), se la maggioranza ha conseguito un numero di voti inferiore o uguale al 60% del totale
- almeno il 36% dei seggi (pari a 18), se la maggioranza ha conseguito un numero di voti superiore al 60%

Nel caso in cui la minoranza abbia conseguito un numero di seggi inferiore alla percentuale prevista, le sono attribuiti fino a un massimo di 5 seggi ulteriori, così ripartiti **tra i gruppi di liste**:

- si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire
- la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste è poi divisa per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo
- i seggi rimanenti, ovvero quelli non assegnati a quoziente intero, vengono attribuiti sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo
- i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle rispettive circoscrizioni utilizzando la graduatoria decrescente dei resti di ciascuna lista diviso il QEC

I seggi attribuiti alle minoranze in applicazione del principio sopra descritto determinano la proclamazione di un numero di candidati della lista regionale pari a quello necessario per il completamento dei 50 seggi assegnati al Consiglio regionale (numero, comunque, non inferiore a cinque)



RISERVA DI SEGGIO AL CANDIDATO PRESIDENTE SECONDO CLASSIFICATO

(Art. 27, comma 16)



La riserva di seggio a favore del candidato Presidente secondo classificato **comporta la perdita dell'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali a lui collegate**, attribuito al gruppo di liste con il resto o con la cifra elettorale minore in sede di collegio unico regionale

Se a tale gruppo di liste spettano ulteriori seggi a seguito dell'applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, a essere sacrificato è l'ultimo seggio conseguito a tale titolo

⇒ slide n. 9



SUPPLENZA ALLA FRANCESE

(Art. 8)



La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere

La supplenza del consigliere sospeso viene individuata secondo **modalità differenziate** a seconda che sia stato eletto:

- in una lista circoscrizionale
- nella lista regionale, con indicazione del gruppo di appartenenza
- nella lista regionale, senza indicazione del gruppo di appartenenza

SUPPLENZA ALLA FRANCESE

(Art. 8)

CASO DEL CONSIGLIERE SOSPESO, ELETTO IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE:

In caso di elezione **in una lista circoscrizionale** del consigliere nominato assessore, la supplenza viene attribuita **al primo candidato non eletto della stessa lista circoscrizionale** del consigliere sospeso.

In caso di esaurimento dei candidati di tale lista, la supplenza viene affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste scorrendo la graduatoria regionale (di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)*

CASO DEL CONSIGLIERE SOSPESO, ELETTO NELLA LISTA REGIONALE:

In caso di elezione **nella lista regionale** del consigliere nominato assessore, la supplenza viene affidata al **primo dei candidati non eletti della lista regionale**, con l'ulteriore condizione che, se il consigliere nominato assessore ha indicato il gruppo di appartenenza, si assegna la supplenza al candidato che ha dichiarato l'appartenenza al medesimo gruppo di liste.

In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati, ovvero se i candidati ancora presenti appartengono a un gruppo diverso da quello del consigliere nominato assessore, la supplenza è affidata:

- in caso di **indicazione del gruppo di appartenenza: al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste**, individuata scorrendo la graduatoria regionale (di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)*
- in caso di **mancata indicazione del gruppo di appartenenza: al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale**(indipendentemente dal gruppo), individuata scorrendo la graduatoria regionale (di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)*

* Nel primo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), non vengono considerati i valori delle liste circoscrizionali che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'assegnazione nel collegio unico regionale



